

Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini UDSC

Disposti di natura non doganale

A.60 1° giugno 2023

Regolamento R-60-6.7

Commercio di determinati prodotti chimici e pesticidi pericolosi (PIC)

I regolamenti sono disposizioni d'esecuzione del diritto doganale e dei disposti federali di natura non doganale e vengono pubblicati ai fini di un'applicazione uniforme del diritto.

Dai regolamenti non può essere desunto alcun diritto che va oltre le disposizioni legali.

R-60-6.7 - 1.6.2023

Indice

1	Basi legali	3
2	Scopo	
3	Campo d'applicazione	3
4	Trasposizione ed esecuzione	3
5	Delimitazione tra le varie categorie di sostanze	
5.1 5.2	Sostanze contenute nell'appendice 1 dell'ordinanza PICSostanze contenute nell'appendice 2 dell'ordinanza PIC	4 5
5.3	Invii fino a 10 kg	5
5.4 6	Informazioni di accompagnamento	
b	Infrazioni	

1 Basi legali

- Convenzione di Rotterdam concernente la procedura di assenso preliminare in conoscenza di causa per taluni prodotti chimici e antiparassitari pericolosi nel commercio internazionale (Convenzione di Rotterdam; RS 0.916.21)
- Legge del 15 dicembre 2000 sui prodotti chimici (LPChim; RS 813.1)
- Legge del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (LPAmb; RS 814.01)
- Ordinanza del 10 novembre 2004 relativa alla Convenzione di Rotterdam sulla procedura di assenso preliminare in conoscenza di causa per taluni prodotti chimici nel commercio internazionale (ordinanza PIC, OPICChim; RS 814.82)

2 Scopo

Per i Paesi che non dispongono di conoscenze specifiche, i prodotti chimici, fitosanitari e antiparassitari pericolosi possono essere problematici, segnatamente per quanto concerne l'ambiente e la salute della popolazione. La Convenzione di Rotterdam disciplina il commercio internazionale di taluni prodotti chimici più pericolosi, le cosiddette sostanze PIC.

Tale convenzione impegna le Parti contraenti a informarsi reciprocamente in merito ai divieti e alle severe restrizioni d'utilizzazione dei prodotti chimici nonché a notificare le esportazioni di tali sostanze al paese destinatario. Esse sono inoltre tenute a decidere se e a quali condizioni l'importazione di sostanze PIC deve essere autorizzata o vietata (decisione d'importazione). Questa procedura è denominata assenso preliminare in conoscenza di causa (in inglese: **p**rior informed **c**onsent, PIC). Non sono ammesse forniture di sostanze PIC contro la volontà del paese importatore.

Tale accordo internazionale viene trasposto in Svizzera con l'ordinanza PIC.

3 Campo d'applicazione

Il presente capitolo disciplina l'importazione e l'esportazione delle sostanze e dei preparati che, secondo il campo d'applicazione dell'ordinanza PIC (OPICChim; RS 814.82), sottostanno alla procedura PIC nel commercio internazionale.

4 Trasposizione ed esecuzione

L'esecuzione dei compiti amministrativi relativi al traffico transfrontaliero delle sostanze o dei preparati che rientrano nel campo d'applicazione dell'ordinanza PIC compete all'ufficio indicato di seguito

Ufficio federale dell'ambiente (UFAM)
Divisione Protezione dell'aria e prodotti chimici
Sezione Prodotti chimici industriali
3003 Berna
Tel. +41 58 463 16 00 (segretariato)
picdna@bafu.admin.ch
www.bafu.admin.ch

5 Delimitazione tra le varie categorie di sostanze

Le sostanze e i preparati pericolosi devono essere contrassegnati con un pittogramma conformemente alla rispettiva classe di pericolo. Le sostanze e i preparati che possono essere gravemente nocivi per la salute o l'ambiente già in piccole quantità vanno contrassegnati come segue:







Le sostanze con caratteristiche particolarmente pericolose o sostanze che possono avere effetti collaterali se utilizzate in determinati ambienti sono rigorosamente disciplinate.

La maggiore parte di tali sostanze è elencata nell'appendice 1 dell'ordinanza PIC. Inoltre, tali sostanze e preparati rientrano nel campo d'applicazione dell'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (RS 814.81), dell'ordinanza sui biocidi (RS 813.12) e dell'ordinanza sui prodotti fitosanitari (RS 916.161).

5.1 Sostanze contenute nell'appendice 1 dell'ordinanza PIC

L'appendice 1 dell'ordinanza PIC designa le sostanze vietate in Svizzera, quelle soggette a rigorose restrizioni, quelle la cui omologazione è scaduta o che sono autorizzate in maniera molto limitata.

L'esportazione di una sostanza contenuta nell'appendice 1 dell'ordinanza PIC può essere effettuata solo se alla prima esportazione di tali sostanze è stata annunciata, all'UFAM 30 giorni prima dell'esportazione effettiva. L'UFAM rilascia in seguito un <u>numero di riferimento</u> per ogni annuncio d'esportazione. Tale numero è valido per il corrispondente anno civile.

L'UFAM notifica l'esportazione di prodotti chimici conformemente all'appendice 1 dell'ordinanza PIC ai Paesi importatori solo se questi prodotti chimici sono **esportati a destinazione di uno** Stato contraente alla Convenzione di Rotterdam.

5.2 Sostanze contenute nell'appendice 2 dell'ordinanza PIC

L'appendice 2 dell'ordinanza PIC designa le <u>sostanze</u>, i <u>formulati pesticidi</u> altamente pericolosi e i preparati contenenti tali sostanze che sottostanno alla procedura PIC.

L'importazione delle sostanze contenute nell'appendice 2 dell'ordinanza PIC è permessa solo se la decisione d'importazione della Svizzera viene presumibilmente rispettata. L'impiego previsto può essere indicato nella dichiarazione doganale nella rubrica «Menzioni speciali» dei dati di posizione o nella rubrica «Documenti».

Le decisioni d'importazione possono anche essere consultate sulla pagina Internet della Convenzione di Rotterdam.

L'esportazione di prodotti chimici di cui all'appendice 2 dell'ordinanza PIC può essere effettuata solo se alla prima esportazione di tali sostanze è stata annunciata all'UFAM 30 giorni prima dell'esportazione effettiva. L'UFAM rilascia in seguito un <u>numero di riferimento</u> per ogni annuncio d'esportazione. Tale numero è valido per il corrispondente anno civile.

Prima del rilascio dell'autorizzazione, l'UFAM verifica se le decisioni d'importazione per i prodotti chimici conformemente all'appendice 2 dell'ordinanza PIC vengono presumibilmente rispettate. Il numero di riferimento è necessario solo per le esportazioni a destinazione di uno Stato contraente della Convenzione di Rotterdam.

5.3 Invii fino a 10 kg

Le sostanze e i preparati esportati a scopi di ricerca / analisi oppure da un singolo individuo per uso personale e il cui peso lordo non supera i 10 kg per invio non devono esser annunciati all'UFAM prima dell'esportazione effettiva. L'UFAM non rilascia un numero di riferimento a tali invii.

La persona soggetta a tale obbligo deve indicare lo scopo dell'esportazione (ricerca, analisi, uso personale), al posto del numero di riferimento rilasciato dall'UFAM, nelle rubriche «Menzioni speciali» o «Osservazioni speciali» e «Documenti» della dichiarazione doganale d'esportazione.

5.4 Informazioni di accompagnamento

Generalmente, tutte le sostanze e i preparati pericolosi esportati devono essere imballati e etichettati in modo da indicare chiaramente l'identità del prodotto, i pittogrammi e le iscrizioni relative ai pericoli, i consigli di prudenza e delle informazioni sul fornitore. L'esportatore deve fornire al destinatario una scheda con i dati di sicurezza (vedi anche R-08 Sdoganamento di merci pericolose).

6 Infrazioni

L'ordinanza PIC non contiene disposizioni penali proprie. Le infrazioni a tale ordinanza sono punite nell'ambito della legge sui prodotti chimici. Tale compito incombe all'UFAM.